

LEGGE 17 maggio 1991, n. 162

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Vigente al: 10-3-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:

"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".

2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16

dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".

3. La [lettera a\) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985](#), n.

752, e' sostituita dalla seguente:

" a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro

nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".

4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla [legge 16 dicembre 1985](#), n.

752, e' sostituito dal seguente:

"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o

tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".

5. Nell'allegato 2 alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)"

sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";

b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di

tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985](#),

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.